

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3538

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARINI, BESSO CORDERO, DEL
TURCO, IULIANO, MANIERI, DONDEYNAZ, FUMAGALLI
CARULLI, MUNDI, D’URSO, MELONI, MANIS, GIORGIANNI
e DI BENEDETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1998

Norme sulla disciplina della diversificazione dei ruoli nella
magistratura

ONOREVOLI SENATORI. - Tra i principi del giusto processo, riconosciuti in tutti i paesi democratici del mondo occidentale, il più importante è quello dell'imparzialità del giudice, al quale corrisponde il diritto del cittadino ad un giudice terzo.

Nel nostro ordinamento questo principio è costantemente vulnerato a causa della commistione tra le funzioni giudicanti e requirenti, che si è manifestata sia per la frequente trasmigrazione dei pubblici ministeri nell'ambito della magistratura giudicante o viceversa, sia per i poteri decidenti che sono stati impropriamente riconosciuti al pubblico ministero con la possibilità di incidere sulla libertà personale e di condizionare il giudice nell'adozione dei provvedimenti cautelari e nella pronuncia delle sentenze. Questo ha portato alla politicizzazione dei pubblici ministeri ed al loro prevalere, anche in termini di rappresentanza all'interno del Consiglio superiore della magistratura, rispetto alla magistratura giudicante, sempre più negletta e umiliata dallo strapotere dei pubblici ministeri.

La politicizzazione della giustizia è avvenuta attraverso un uso della custodia cautelare al fine di ottenere la «collaborazione giudiziale», il tramutamento del «silenzio» dell'indagato in presunzione di colpevolezza, con l'inversione dell'onere della prova, l'uso indiscriminato e massiccio delle inter-

cettazioni telefoniche ed ambientali e il fenomeno delle polizie speciali parallele, largamente irresponsabili.

Lentamente si è formata una cultura della giurisdizione, non sempre rispettosa delle regole dello stato di diritto, che ha consentito ad alcuni di parlare di via giudiziaria della politica.

Il problema riguarda una parte minoritaria, ma assai potente e priva di ogni controllo, della magistratura requirente.

Si rende quindi necessaria l'adozione di un provvedimento legislativo che, pur rispettoso dei principi aventi dignità costituzionale, a garanzia dell'imparziale espletamento della funzione giurisdizionale, assicuri l'effettività della distinzione funzionale tra magistrato del pubblico ministero e giudice.

Il presente provvedimento facilita l'adeguamento delle norme ordinamentali interne ai principi del giusto processo, consacrati anche a livello sovranazionale dall'articolo 14 del patto internazionale dei diritti civili e politici e dall'articolo 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Resta ferma l'inderogabilità dei principi di autonomia ed indipendenza della magistratura requirente, della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale e di sottoposizione del giudice soltanto alla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di introdurre la separazione dei ruoli giudicante ed inquirente degli appartenenti all'ordine giudiziario e di disciplinare le modalità del passaggio dall'uno all'altro ruolo.

Art. 2.

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi:

a) la separazione dei ruoli non deve intaccare il principio per il quale la magistratura inquirente e quella giudicante fanno parte di un organo autonomo ed indipendente da ogni altro potere, in conformità con l'articolo 104, primo comma, della Costituzione;

b) il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario;

c) il pubblico ministero fa parte dell'ordine giudiziario al pari degli appartenenti alla magistratura giudicante;

d) il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, in conformità con l'articolo 112 della Costituzione;

e) i magistrati del pubblico ministero devono avere sedi proprie, separate da quelle della magistratura giudicante;

f) l'accesso alla magistratura giudicante ed inquirente avviene con concorsi separati;

g) è precluso all'uditore giudiziario che abbia effettuata la scelta per una delle

due funzioni, requirente o giudicante, il passaggio all'altra funzione;

h) l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura deve garantire la presenza dei magistrati del pubblico ministero e giudicanti secondo le rispettive consistenze numeriche.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, adotta i relativi regolamenti di attuazione.